

**RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.8 CAGLIARI E L'AZIENDA**

**SOCIO SANITARIA N.5 DI ORISTANO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIO-**

**NALI DI NEFROLOGIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO**

**DI ORISTANO**

**TRA**

**L'Azienda Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari,** di seguito denominata ASL n. 8

di Cagliari, con sede legale presso l'Ospedale Marino, Viale Lungomare Poet-

to n. 12, 09126 Cagliari, Cod. Fisc. e P.IVA 03990560926, nella persona del

Direttore Generale, dott. Marcello Tidore, in qualità di Legale Rappresen-

tante, domiciliato per la carica presso la medesima

**E**

**L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano,** di seguito denominata ASL n.5 di

Oristano, con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA

01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi,

in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la me-

desima;

**PREMESSO CHE**

- L'ASL n. 5 di Oristano ha la necessità di continuare ad avvalersi della

collaborazione dei Dirigenti Medici della ASL n. 8 di Cagliari finalizzata

all'esecuzione di prestazioni professionali di Nefrologia, da rendersi pres-

so il Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

- L'ASL n. 8 di Cagliari è disponibile a garantire le prestazioni suddette

per il tramite dei propri dirigenti medici, specialisti nella disciplina di

interesse, i cui nominativi verranno comunicati all'ASL n.5 di Oristano con

atto interno e separato.

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art.1 - PREMESSA E OGGETTO**

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di Nefrologia richieste dall'ASL n.5 di Oristano ed erogate dai Dirigenti Medici della ASL n. 8 di Cagliari in favore dei pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

Le prestazioni tenderanno ad assicurare la continuità assistenziale della S.C. di Emodialisi della ASL n.5 per un massimo di n. 38 ore settimanali;

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ASL n. 8 di Cagliari, previa acquisizione della loro disponibilità a prestare la propria attività.

**Art.2 - MODALITÀ PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici della ASL n. 8 di Cagliari, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2019/2021 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della L. 161/2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese

che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria del P.O. richiedente, previa autorizzazione della Direzione Generale dell'ASL n.5 di Oristano, ed i Direttori delle Strutture coinvolte della ASL n. 8 di Cagliari.

### **Art.3 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE**

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la ASL n. 5 di Oristano si impegna a corrispondere alla ASL n.8 di Cagliari per ciascun Dirigente Medico interessato il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di € 80,00 oltre IRAP e oneri di legge.

Verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti di questa ASL per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo complessivo verrà corrisposto all'ASL 8 che provvederà successivamente all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ASL 8 mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese, numero di km percorsi e modalità di viaggio) debitamente validata dal Direttore della S.C. di Emodialisi e dalla Direzione Sanitaria della ASL n.5.

Tale rendiconto sarà inoltrato dagli Specialisti dell'ASL n.8 di Cagliari alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'ASL n.8 di Ca-

gliari entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL di Oristano emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL n.8 di Cagliari che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione sia dell'ordine che della rendicontazione.

L'ASL 8 procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei Professionisti coinvolti previo incasso delle somme dovute da questa ASL.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n.5 di Oristano dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL n.8 di Cagliari. L'ASL n.5 di Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

#### **Art.4 - ONERI ASSICURATIVI**

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n.5 di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere.

#### **Art.5 - DURATA E RECESSO**

La presente Convenzione avrà durata annuale, con **decorrenza dal 04/07/2024 al 03/07/2025**. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante P.E.C..

In caso di recesso, l'ASL n. 8 di Cagliari avrà diritto di conseguire il

corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

#### **Art.6 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

#### **Art.7 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### **Art.8 - FORO COMPETENZE**

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

**Art.9 - SPESE DI BOLLO**

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

**Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n.6 pagine e da n.10 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**della ASL n.5 di Oristano**

**della ASL n.8 di Cagliari**

*Dott. Angelo Maria Serusi*

*Dott. Marcello Tidore*